

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 GENNAIO 2019, N. 134: L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000. Modalità di presentazione delle domande e fasi del procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi a favore degli imprenditori agricoli per danni arrecati dalla fauna selvatica 2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 FEBBRAIO 2019, N. 183: Determinazioni in merito alle manifestazioni di interesse relative alle attività di cura, riabilitazione e liberazione di fauna selvatica ferita o in difficoltà sui territori provinciali di Forlì-Cesena e di Ravenna per l'anno 2019, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1807/2018 8

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 FEBBRAIO 2019, N. 224: Istituzione di zone di rifugio della fauna selvatica afferenti il territorio della provincia di Reggio-Emilia ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni 9

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 FEBBRAIO 2019, N. 231: Deliberazione n. 1807/2018 concernente approvazione dei criteri per la stipulazione, ai sensi della L.R. n. 8/1994, di convenzioni per la raccolta, il trasporto, la cura, la riabilitazione e la liberazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà. Riapertura termini per la presentazione di manifestazioni di interesse per attività di raccolta e trasporto su parte del territorio della provincia di Parma 19

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 FEBBRAIO 2019, N. 232: L.R. n. 8/1994, art. 8. Individuazione di limiti minimi e massimi di densità venatoria e definizione degli indici di densità venatoria negli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) dell'Emilia-Romagna per la stagione venatoria 2019/2020 20

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA 12 FEBBRAIO 2019, N. 2540: Deliberazioni n. 1330/2017, 1406/2017 e n. 1924/2017. Contributi - in regime de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013 e n. 717/2014 - per l'acquisto di presidi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica ai sensi dell'art. 17 della L.R. 8/1994 e ss.mm. - Determina n. 21049/2017. Revoca dei contributi concessi a determinati beneficiari per mancato rispetto delle prescrizioni e degli obblighi previste da bando 24

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 GENNAIO 2019, N. 134

L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000. Modalità di presentazione delle domande e fasi del procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi a favore degli imprenditori agricoli per danni arrecati dalla fauna selvatica

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE";

Richiamato in particolare l'art. 17 che prevede:

- al comma 1 che siano a carico della Regione gli oneri per i contributi relativi alla prevenzione e ai danni da fauna selvatica arrecati da:

- specie protette in tutto il territorio regionale;
- specie cacciabili di cui all'art. 18 della legge statale, all'interno delle zone di protezione di cui all'art. 19 della citata Legge Regionale n. 8/1994, nei parchi e nelle riserve naturali regionali, nonché nelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l'esercizio venatorio;

- specie cacciabili di cui all'art. 18 della legge statale, per le quali il prelievo venatorio sia vietato anche temporaneamente per ragioni di pubblico interesse o non consentito per esigenze di carattere faunistico-ambientale o per motivazioni connesse alla gestione faunistico-venatoria del territorio;
- sconosciuti nel corso dell'attività venatoria negli istituti di cui al precedente secondo alinea;
 - al comma 2 che la Regione concede contributi per gli interventi di prevenzione e per l'indennizzo dei danni:
- provocati da specie cacciabili;
- provocati nell'intero territorio agro-silvo-pastorale da specie protette, o da specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse;
 - al comma 3, fra l'altro, che l'entità dei contributi è determinata con legge regionale di approvazione del bilancio di previsione. I contributi sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse previste e nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti;

Richiamata altresì la Legge Regionale n. 27/2000 "Norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", così come modificata dalle Leggi Regionali n. 17/2015 e n. 1/2016, ed in particolare l'art. 26 che prevede:

- al comma 1 che la Regione, al fine di tutelare il patrimonio zootecnico indennizzi gli imprenditori agricoli per perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvaticiti o da altri animali predatori, se accertate dalla Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio;

- al comma 2 che la misura del contributo e le modalità di erogazione siano definite nel medesimo atto di cui all'art. 17 della citata Legge Regionale n. 8/1994 ferma restando l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio regionale;

Richiamati inoltre:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ed in particolare gli artt. 107 e 108 del Capo I, sez. 2 relativo agli aiuti concessi dagli Stati;

- gli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/1) ed in particolare i punti:

- 1.1.1.1 "Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione primaria" ed in particolare il punto (144) lett.(g) relativo, tra l'altro, agli investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni provocati da animali protetti;
- 1.2.1.5 "Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti";
 - il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo che disciplina l'assetto di incentivazione e di sostegno finanziario esclusivamente in favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli nel limite di Euro 15.000,00, quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;
 - il Regolamento (UE) n. 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regola gli aiuti de minimis nel settore

della pesca e acquacoltura nel limite di Euro 30.000,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 364 del 12 marzo 2018 con la quale sono stati approvati i “Criteri per la concessione di contributi per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per sistemi di prevenzione” in ottemperanza a quanto previsto dalle sopracitate norme comunitarie in materia di Aiuti di Stato nel settore agricolo e a seguito della prevista notifica alla Commissione Europea;

Richiamato in particolare il punto 3.1 dei sopracitati “Criteri” che demanda ad un apposito atto la disciplina delle modalità di presentazione delle domande e le fasi del procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi per danni da fauna;

Ritenuto opportuno elaborare modalità uniformi per entrambe le tipologie di aiuto con riferimento sia alla Legge Regionale n. 8/1994 per danni alle produzioni agricole da fauna selvatica che alla Legge Regionale n. 27/2000 per danni da canidi, nella formulazione di cui all’Allegato 1 al presente atto;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019, recante “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 2189 del 21 dicembre 2015 recante “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015”;

- n. 1107 dell’11 luglio 2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale

a seguito dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della Protezione dei dati (DPO)”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto altresì dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli e dell’Assessore alle Politiche per la Salute, Sergio Venturi;

A voti unanimi e palesi,
delibera

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare, con riferimento ai “Criteri per l’erogazione di contributi per danni da fauna selvatica alle attività agricole e per sistemi di prevenzione” di cui alla deliberazione n. 364 del 12 marzo 2018, le “Modalità di presentazione delle domande e le fasi del procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi per danni da fauna selvatica” secondo quanto indicato nell’Allegato 1 parte integrante del presente atto;
3. di prevedere che esclusivamente per le domande di danni alle produzioni zootecniche (esclusi i danni da lupi o cani) o alle produzioni vegetali o ittiche riferite all’annata agraria 2017-2018, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca possano trasmettere gli esiti istruttori al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca entro il 5 febbraio 2019;
4. di dare atto inoltre che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Modalità di presentazione delle domande di contributo per danni da fauna selvatica ai sensi della L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000 e fasi del procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi.

Le seguenti modalità di presentazione delle domande di contributo per danni da fauna selvatica nonché le fasi del procedimento amministrativo di concessione ed erogazione di detti contributi sono approvate in attuazione di quanto previsto al punto 3.1 dei "Criteri per la concessione di contributi per danni da fauna selvatica" di cui alla deliberazione n. 364/2018.

Le istanze riferite a predazioni ad allevamenti zootecnici prodotte da canidi (lupi o cani) o da altre specie o a danni a produzioni vegetali o ad allevamenti ittici, devono essere redatte in carta semplice sui rispettivi moduli reperibili sul Portale Agricoltura e pesca all'indirizzo <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia>

Le domande devono essere presentate, secondo le modalità e termini previsti dai sopracitati "Criteri", al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca regionale competente per territorio agli indirizzi di cui all'Allegato A, delle presenti disposizioni.

Al fine di svolgere i necessari controlli previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", come precisato nella circolare del Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari con nota n. prot. PG.2018.0557557 del 31 agosto 2018, dovranno risultare debitamente inserite nel Fascicolo Anagrafico aziendale le dichiarazioni sostitutive del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, regolarmente acquisite al protocollo regionale. Esclusivamente per le domande riferite all'annata agraria 2017-2018 è ammessa la presentazione anche cartacea delle suddette dichiarazioni.

Il Servizio Territoriale provvede ad effettuare l'istruttoria finalizzata ad accertare che l'impresa richiedente sia in possesso di tutti i requisiti richiesti oltre ad effettuare i controlli su tutte le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta nonché l'ammissibilità della domanda richiedendo

eventuali chiarimenti necessari al perfezionamento dell'istruttoria.

Il beneficiario dovrà dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Servizio competente, pena la decadenza della domanda.

A conclusione dell'attività istruttoria comprensiva dell'attività peritale, i Servizi Territoriali provvedono ad assumere uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili relative alle imprese attive, la quantificazione del contributo massimo concedibile, il numero e la data di acquisizione del DURC e relativa scadenza di validità e il regime di aiuto nonché le istanze ritenute non ammissibili, con le relative motivazioni, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Tali atti verranno trasmessi ai Servizi regionali competenti nei termini di seguito indicati:

- per i soli danni da canidi (Lupo o cane) al Servizio Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica ad intervalli massimi di tre mesi;
- per i danni riferiti a tutte le altre specie al Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca entro il 31 gennaio successivo all'annata agraria di riferimento.

I Servizi Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica e Attività Faunistico-Venatorie e Pesca provvederanno a comunicare al Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentare gli elenchi delle domande ammissibili relative alle imprese attive, ivi comprese quelle soggette al controllo del rispetto dei limiti previsti dai Regg. (UE) n. 1408/2013 e n.717/2014 relativi agli aiuti in regime de minimis.

In esito alle comunicazioni del Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, entro 30 giorni, i Servizi Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica e Attività faunistico-venatorie e Pesca provvederanno, operando anche le esclusioni ovvero la diminuzione degli importi in relazione agli esiti dei predetti controlli de minimis, alla concessione dei contributi e all'assunzione del relativo impegno di spesa nei limiti dell'importo destinato al finanziamento delle istanze applicando, nell'eventualità di fabbisogno superiore rispetto alla disponibilità, riduzioni proporzionali ai contributi.

Per le domande ammissibili per le quali non siano ancora conclusi i controlli relativi alla disciplina antimafia e alla regolarità contributiva, la concessione avverrà solo dopo aver accertato lo scioglimento positivo della riserva.

In ordine alla registrazione degli aiuti sul Registro nazionale, ai fini dell'adozione dell'atto di concessione e impegno, si applicheranno le disposizioni della normativa nazionale vigente nonché eventuali precisazioni fornite attraverso apposita circolare del Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari.

I relativi atti saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. Tale pubblicazione assolve l'onere di comunicazione ai beneficiari.

Ai fini della liquidazione, i Servizi Territoriali provvederanno, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto di concessione, a richiedere ai beneficiari la "dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d'acconto del 4% irpef/ires sui contributi concessi dalla Regione ad imprese in conto esercizio" resa conformemente al modello disponibile sul sito istituzionale della Regione. Tale modello deve essere riferito all'anno di liquidazione del contributo.

Qualora il DURC o la documentazione antimafia siano scaduti compete ai Servizi Territoriali ripetere la richiesta, i cui esiti dovranno essere comunicati ai Servizi Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica e Attività faunistico-venatorie e Pesca contestualmente alla trasmissione delle "dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d'acconto del 4% irpef/ires sui contributi concessi dalla Regione ad imprese in conto esercizio".

La mancata presentazione del modello irpef/ires entro 4 mesi dalla richiesta comporta la revoca del contributo.

Successivamente alla ricezione della predetta documentazione, entro 30 giorni, i Servizi Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica e Attività faunistico-venatorie e Pesca provvedono all'adozione dell'atto di liquidazione.

Allegato A

Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca	Responsabile del procedimento	Struttura preposta all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale	Indirizzo PEC	Sedi Uffici istruttori
PIACENZA	ENRICO MERLI	Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Piacenza	stacp.pc@postacert.regione.emilia-romagna.it	Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Piacenza - Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza (PC)
PARMA	PAOLO ZANZA	Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Parma	stacp.pr@postacert.regione.emilia-romagna.it	Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Parma P.le Barezzi n. 3 - 43121 Parma (PR)
REGGIO EMILIA	ANDREA GUALERZI	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia	stacp.re@postacert.regione.emilia-romagna.it	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia - Via Gualerzi, 38-40 - 42124 loc. Mancasale - Reggio Emilia (RE)
MODENA	DOTTI FEDERICA	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Modena	stacp.mo@postacert.regione.emilia-romagna.it	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Modena - Via Scaglia Est n°15, 4°piano - 41126 Modena (MO)
BOLOGNA	PAOLO BELLETTI	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Bologna	stacp.bo@postacert.regione.emilia-romagna.it	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Bologna - Viale Silvani n° 6, - 40122 Bologna (BO)
FERRARA	CARLA NEGRETTO	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ferrara	stacp.fe@postacert.regione.emilia-romagna.it	Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Ferrara - V.le Cavour, 143 - 44121 Ferrara
FORLÌ-CESENA	ROSSELLA BRUSCHI	Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Forlì-Cesena	stacp.fc@postacert.regione.emilia-romagna.it	Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Forlì-Cesena - P.zza G.B. Morgagni 2 47121 Forlì (FC)
RAVENNA	GIOVANNI MAZZOLANI	Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Ravenna	stacp.ra@postacert.regione.emilia-romagna.it	Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ravenna - Viale della Lirica, 21 - 48100 Ravenna (RA)
RIMINI	PIER CLAUDIO ARRIGONI	Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Rimini	stacp.rm@postacert.regione.emilia-romagna.it	Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Rimini - Via Dario Campana, 64 - 47921 Rimini (RN)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 FEBBRAIO 2019, N. 183

Determinazioni in merito alle manifestazioni di interesse relative alle attività di cura, riabilitazione e liberazione di fauna selvatica ferita o in difficoltà sui territori provinciali di Forlì-Cesena e di Ravenna per l'anno 2019, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1807/2018

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la Legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare l'art. 4, comma 6, che prevede, da parte delle Regioni, l'emanazione di norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà;

Vista la L.R. n. 8/1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 26;

Richiamata la propria deliberazione n. 2966/2001 "Direttive relative al recupero della fauna selvatica ai sensi degli artt. 26 comma 6 bis e 62 comma 1 lett. g) della L.R. 8/94 e successive modifiche";

Visti:

- la L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 "Norme per la valorizzazione delle Organizzazioni di Volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37";

- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" ed in particolare gli artt. 54 e 56;

Richiamata la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 32 del 20 gennaio 2016, "Determinazione Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali";

Richiamata in particolare la propria deliberazione n. 1807 del 29 ottobre 2018, avente ad oggetto "L.R. 8/1994 e successive modifiche. Art. 26, commi 6 ter, 6 quater e 6 quinquies. Approvazione dei criteri per la stipulazione di convenzioni per la raccolta, il trasporto, la cura, la riabilitazione e la liberazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale. Anno 2019" che, tra l'altro:

- approva uno specifico avviso pubblico per la manifestazione di interesse, da presentare entro il termine perentorio del 30 novembre 2018, ai fini della stipula di convenzioni per le attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale per l'anno 2019;

- individua l'importo, a copertura dei relativi oneri, di Euro 300.000,00 nell'ambito dello stanziamento recato dal capitolo U78120 "Spese per prestazioni professionali e specialistiche per attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica in difficoltà (art. 26 L.R. 15 febbraio 1994, n.8; L.R. 16 febbraio 2000, n.6)" del bilancio finanziario gestionale 2018-2020, anno di previsione 2019, approvato con propria deliberazione n. 2191/2017 e modificato con determinazione n. 15582/2018;

- fissa i criteri per la determinazione del tetto massimo iniziale per ciascun territorio provinciale, e pertanto per ciascuna convenzione, e quelli per il riparto delle risorse, al solo fine

della individuazione del tetto massimo iniziale per ogni soggetto stipulante ciascuna convenzione;

Atteso che, in esito all'istruttoria compiuta in merito alle manifestazioni di interesse presentate, riassunta in apposito verbale acquisito agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con protocollo NP/2018/30571 del 14 dicembre 2018, per i territori di Forlì-Cesena e di Ravenna non è stata presentata alcuna manifestazione d'interesse per le attività di cura, riabilitazione e liberazione dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà, mentre sono state presentate candidature per le attività di raccolta e trasporto;

Preso atto:

- della presentazione tardiva di manifestazione di interesse con riserva avanzata dall'Associazione Amici degli Animali, con sede in Via Romea Vecchia 129 a Ravenna, per le attività di cura, riabilitazione e liberazione di fauna selvatica ferita o in difficoltà sui territori provinciali di Forlì-Cesena e di Ravenna, acquisita e trattenuta agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca al prot. PG/2018/750722 del 18 dicembre 2018;

- della comunicazione di scioglimento della riserva, acquisita e trattenuta agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca al prot. PG/2019/9141 dell'8 gennaio 2019;

Considerata l'importanza di garantire la copertura delle attività di cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà per il territorio di Forlì-Cesena e per il territorio di Ravenna, in applicazione di quanto previsto dall'art. 26, commi 6 ter, 6 quater e 6 quinquies della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche, stante l'interesse pubblico che sottende le attività di che trattasi, quale fondamentale strumento per la tutela e il benessere animale;

Ritenuto opportuno accogliere la manifestazione di interesse, seppur tardiva, presentata dall'Associazione Amici degli Animali per consentire la copertura delle attività di cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà anche per i territori provinciali di Forlì-Cesena e di Ravenna, in considerazione sia del fatto che la candidatura perviene da un Centro per il recupero di animali selvatici autorizzato, normativamente preposto a tale attività, sia dell'interesse pubblico sotteso allo svolgimento delle suddette attività;

Dato atto che, per quanto non diversamente previsto dal presente atto, si rinvia alla deliberazione n. 1807/2018;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 26, comma 1;

- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019, recante "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021", ed in particolare l'allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera

999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche, per quanto applicabile;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015";

- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 1059 del 3 luglio 2018, "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RSA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato

di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2. di accogliere la manifestazione di interesse, seppur tardiva, presentata dall'Associazione degli Amici degli Animali per consentire la copertura delle attività di cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà per i territori provinciali di Forlì-Cesena e di Ravenna;
3. di rinviare alla propria deliberazione n. 1807/2018 per quanto non altrimenti previsto dal presente atto;
4. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
5. di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 FEBBRAIO 2019, N. 224

Istituzione di zone di rifugio della fauna selvatica afferenti al territorio della provincia di Reggio-Emilia ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 10 della medesima a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria, nonché i seguenti commi del predetto articolo:

- il comma 3 secondo cui il territorio agro-silvo-pastorale di ogni Regione è destinato per una quota dal 20% al 30% a protezione della fauna selvatica e che, nelle predette percentuali, sono ricompresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;

- i commi 7 e 10, secondo i quali, ai fini della pianificazione generale, compete rispettivamente alle Province la predisposizione dei relativi piani faunistico-venatori e alle Regioni il coordinamento di detti piani, secondo criteri di omogeneità fissati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

- il comma 8 secondo il quale i piani faunistico-venatori comprendono, tra l'altro, le Oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, nonché le Zone di ripopolamento e cattura;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modificazioni e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e ss.mm. ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2005 tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria,

tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 e ss.mm.ii. ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato, ed in particolare l'art. 60 recante “Disposizioni finali in ordine al subentro delle funzioni da parte della Regione Emilia-Romagna” che prevede al comma 1 che i Piani faunistico-venatori provinciali hanno efficacia fino alla data di approvazione del Piano faunistico-venatorio regionale;

Visto, altresì, l'art. 19 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come da ultimo modificato dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016 recante “Zone di protezione della fauna selvatica”, che attribuisce alla Regione le competenze in merito, con esclusione delle attività di vigilanza assicurate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, e definisce le finalità di dette zone, stabilendo in particolare:

- al comma 1 che le “Oasi di protezione” sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette;

- al comma 2 che le “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” sono destinate ad affermare e incrementare la riproduzione delle specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, a determinare mediante l'irradiazione naturale, il ripopolamento dei territori contigui, a consentire mediante la cattura di selvaggina stanziale immisioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;

- al comma 4 che l'estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale ed alle esigenze di attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, entro i limiti complessivi di superficie indicati nel sopracitato art. 10, comma 3, della Legge n. 157/1992; nella percentuale di territorio destinata alla protezione della fauna sono comprese, tra l'altro, anche le zone di rifugio;

- ai commi 5 e 6, nel disciplinare l'iter amministrativo che la Regione deve svolgere per formalizzare la proposta di istituzione, rinnovo e modifica delle zone di protezione, stabilisce in particolare che detta proposta sia notificata ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, nonché mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito; avverso detto provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 14 della citata Legge

n. 157/1992, entro settanta giorni dalla data di deposito. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dei proprietari o conduttori costituenti almeno il quaranta per cento della superficie che si intende vincolare, la regione provvede all'istituzione della zona di protezione;

Richiamato l'articolo 22 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come da ultimo modificato dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016, recante “Zone di rifugio” che dispone nello specifico quanto segue:

- al comma 1 attribuisce alla Regione, anche su proposta degli ATC, la competenza in merito all'istituzione di “Zone di rifugio” ove, per la durata della stagione venatoria, è vietato l'esercizio della caccia e stabilisce che l'istituzione delle zone di rifugio avviene quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- istituzione o rinnovo in corso di una zona di protezione nel limite di superficie prestabilito o impossibilità di realizzarla per opposizione motivata dei proprietari o conduttori;

- sia necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze faunistiche di rilievo;

- ai commi 2 e 3, nel disciplinare l'iter amministrativo che la Regione deve svolgere per formalizzare l'istituzione delle zone di rifugio, stabilisce che il procedimento di che trattasi avviene in deroga alle procedure di cui ai commi 5 e 6 del soprarichiamato art. 19 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto, il provvedimento istitutivo indica il perimetro e l'estensione del territorio e stabilisce le forme con cui si promuove la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi e le modalità straordinarie di tutela della fauna selvatica e delle attività agricole. Il provvedimento adottato viene reso noto mediante affissione di apposito manifesto presso i Comuni e le frazioni o borgate interessati;

Richiamata la “Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna” di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036/1998, così come modificata con deliberazioni dell'Assemblea Legislativa n. 122/2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Considerato, tra l'altro, che con la già menzionata deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 103/2013 sono stati altresì confermati i contenuti degli “Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria di cui all'art. 5 della L.R. 8/94” adottati dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 60 in data 31 maggio 2006 fino all'approvazione di nuovi “Indirizzi” regionali;

Viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 79 del 22 gennaio 2018 avente ad oggetto “Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09”;

- n. 1147 del 16 luglio 2018 avente ad oggetto “Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei siti natura 2000, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 79/2018 (Allegati A, B e C)”;

Visto il “Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023” approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018 che in particolare:

- al punto 1.4.2 – parte prima - compie un'analisi degli istituti faunistici con finalità pubblica presenti nel territorio regionale, dedicando ad ogni tipologia un paragrafo descrittivo di estensione

e distribuzione, riportando anche i dati gestionali, ove esistenti; da detta analisi risulta un'attuale presenza di n. 130 "Oasi di protezione, n. 530 "Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)" e n. 367 "Zone di rifugio", su base provinciale;

- al punto 3.2 – parte seconda – definisce, tra l'altro, quale macro-obiettivo di pianificazione, una revisione degli istituti faunistici con finalità pubbliche anche allo scopo di verificarne la coerenza con le Unità Territoriali Omogenee che suddividono il territorio regionale sulla base delle caratteristiche ambientali e di uso del suolo, rimodellandone inoltre i confini;

Atteso che la revisione degli istituti faunistici di che trattasi necessita di approfondite analisi tecniche sull'assetto esistente, anche in relazione a:

- casi di sovrapposizione di Oasi con Aree protette regionali, quali Parchi regionali e Riserve naturali;

- indagini mirate a definire la composizione faunistica delle diverse Oasi;

- piani di monitoraggio per determinare gli effetti del vincolo di protezione;

Dato atto che con nota pervenuta dal Responsabile del competente Servizio Territoriale Agricoltura caccia e pesca di Reggio Emilia, conservata e registrata agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca al protocollo NP/2019/366 dell'8 gennaio 2019, si espone quanto segue:

- nel territorio di Reggio Emilia erano state istituite Oasi e Zone di Ripopolamento e cattura (art. 19 L.R. n. 8/1994) parte delle quali avevano come termine di durata la vigenza del Piano faunistico-venatorio della Provincia di Reggio Emilia;

- il suddetto piano ha cessato la propria efficacia con l'approvazione del Piano faunistico-venatorio regionale, avvenuta con la soprarichiamata deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 179/2018;

- il Piano faunistico-venatorio regionale prevede una revisione delle aree protette alla luce dei nuovi criteri dallo stesso definiti, come sopra specificato;

- tale revisione, alla luce della durata dei procedimenti istitutivi di cui all'art. 19, comma 5 e seguenti della L.R. n. 8/1994 e del tempo necessario per effettuare approfondite analisi tecniche, impone di individuare soluzioni temporanee al fine di dare continuità di protezione del territorio e delle specie protette ivi presenti, nonché continuità gestionale ai soggetti gestori operanti;

Preso atto che il Servizio Territoriale Agricoltura caccia e pesca di Reggio Emilia propone pertanto di istituire n. 45 Zone di rifugio in corrispondenza delle aree protette (Oasi e ZRC) in precedenza presenti sul territorio, la cui durata era legata alla vigenza del Piano faunistico-venatorio provinciale, quale soluzione provvisoria, peraltro doverosa con riferimento a quelle aree protette istituite in coincidenza con siti di Rete Natura 2000 in cui la riduzione delle zone di divieto non è consentita, mantenendone la precedente denominazione e perimetrazione, come risulta nei file in formato "shapefile", predisposti dal predetto Servizio, acquisiti agli atti della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca al protocollo n. PG/2019/142 dell'8 gennaio 2019, che costituiscono la base cartografica per l'esatta definizione perimetrale delle aree da istituire;

Rilevato che il vigente Piano faunistico-venatorio regionale prevede l'istituzione delle Zone di rifugio, tra l'altro, quando si rende necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze faunistiche di rilievo;

Dato atto che con la costituzione delle zone protette l'Ente persegue l'interesse pubblico di tutela della fauna selvatica;

Considerata, pertanto, la necessità di procedere all'istituzione delle Zone di rifugio di che trattasi, così come descritte e rappresentate negli Allegati 1 e 2 che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di dare mandato al Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca di elaborare la cartografia di cui al predetto Allegato 2 in formato "shapefile" e di provvedere alla pubblicazione sulle pagine web dedicate della Regione Emilia-Romagna, reperibili al seguente percorso (E-R>Agricoltura e pesca>Gestione della fauna e caccia>Temi>Attività di pianificazione>Approfondimenti pianificazione faunistica>Istituti faunistici>Istituti faunistici>Protezione della fauna);

Ritenuto, altresì, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 22, comma 2, della citata L.R. n. 8/1994, di stabilire che tali zone, finalizzate alla tutela straordinaria di fauna selvatica, verranno considerate prioritarie nell'attuazione dei piani di controllo di cui all'art. 19 della Legge n. 157/1992, qualora autorizzati, al fine di limitare l'impatto della fauna sulle produzioni agricole;

Ritenuto inoltre, anche alla luce della L.R. n. 13/2005 e ss.mm.ii. e dei provvedimenti di riordino sopra richiamati, di demandare al Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia lo svolgimento della fase di notifica del presente provvedimento, prevista dal citato art. 22, comma 3, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto infine, in ottemperanza ai disposti di cui al citato art. 22, comma 1, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, di stabilire che il vincolo di protezione delle Zone di rifugio in oggetto abbia validità fino al termine della prossima stagione venatoria 2019/2020, salvo istituzione/modifica/revoca anticipata derivante dall'esito del procedimento di revisione degli istituti faunistici con finalità pubbliche di cui al Piano faunistico-venatorio regionale attualmente in corso;

Visti:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 concernente "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021" ed in particolare l'allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;

- n. 1107 dell'11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante” “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di istituire le Zone di rifugio ricadenti nel territorio di Reggio Emilia, descritte e rappresentate negli Allegati 1 e 2, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di dare mandato al Responsabile del Servizio Attività

faunistico-venatorie e pesca di elaborare la cartografia di cui all'Allegato 2 in formato “shapefile” e di provvedere alla pubblicazione sulle pagine web dedicate della Regione Emilia-Romagna, reperibili al seguente percorso (E-R>Agricoltura e pesca>Gestione della fauna e caccia>Temi>Attività di pianificazione>Approfondimenti pianificazione faunistica>Istituti faunistici>Istituti faunistici>Protezione della fauna);

4) di stabilire, in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 22, comma 2, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, che tali zone, finalizzate alla tutela straordinaria di fauna selvatica, verranno considerate prioritarie nell'attuazione dei piani di controllo di cui all'art. 19 della Legge n. 157/1992, qualora autorizzati, al fine di limitare l'impatto della fauna sulle produzioni agricole;

5) di demandare al Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia lo svolgimento della fase di notifica prevista dal citato art. 22, comma 3, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche e integrazioni, in merito all'istituzione delle Zone di rifugio indicate al precedente punto 2);

6) di stabilire, altresì, che al termine della fase di notifica cui al precedente punto 5) il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia, entro i successivi 30 giorni, dovrà comunicare al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca i modi e i tempi dell'avvenuta pubblicizzazione del presente provvedimento presso i Comuni e le frazioni o borgate interessate;


7) di stabilire inoltre che il vincolo di protezione delle zone indicate al precedente punto 2) determini la sua efficacia fino al termine della stagione venatoria 2019/2020 salvo che, all'esito del procedimento di revisione degli istituti faunistici con finalità pubbliche di cui al Piano faunistico-venatorio regionale attualmente in corso, non si proceda alla conversione di dette Zone in ZRC o Oasi, ovvero alla revoca anticipata;


8) di dare atto, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;


9) di disporre la pubblicizzazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.


Zone di rifugio da istituire per la stagione venatoria 2019/2020 nel territorio di Reggio Emilia					
	DENOMINAZIONE	COMPENSAZIONE	ATC	COMUNE	SASP
1	Cogruzzo	1	RE 1	Castelnovo Sotto	594
2	Ghiarole	1	RE 1	Brescello	78
3	Nocetolo	1	RE 1	Gattico, Campegine	733
4	Pantari	1	RE 1	Gattatico	240
5	San Martino	1	RE 1	Castelnovo Sotto	210
6	Santa Croce	1	RE 1	Boretto, Brescello, Poviglio	480
7	Valle Re	1	RE 1	Campegine, Sant'Ilario d'Enza, Reggio Emilia	91
8	Bargianta	1	RE 2	Correggio, San Martino in Rio	235
9	Boschi	1	RE 2	Novellara, Cadelbosco di Sotto	1247
10	Ca del Pino	1	RE 2	Rubiera	268
11	Casse Fiume Secchia	1	RE 2	Rubiera	1
12	Casse Fiume Secchia2	1	RE 2	Rubiera	15
13	Celestina	1	RE 2	Campagnola Emilia	10
14	Del Medico	1	RE 2	Correggio, Bagnolo in Piano, Novellara	572
15	Mandrio	1	RE 2	Correggio	82
16	Massenzatico	1	RE 2	Reggio Emilia	331
17	Ponte Forca	1	RE 2	Cadelbosco di Sotto	280
18	San Tommaso	1	RE 2	Bagnolo in Piano	960
19	Sesso	1	RE 2	Reggio Emilia	744
20	Vergari	1	RE 2	Luzzara, Reggiolo	636
21	Viazone	1	RE 2	Luzzara	403
22	Zaccarella	1	RE 2	Rio Saliceto	692
23	Bianello	2	RE 3	Quattro Castella	186
24	Bocco	2	RE 3	Casina	551
25	Casalunga	2	RE 3	Montecchio Emilia	316
26	Casse Enza	2	RE 3	Montecchio Emilia, Sant'Ilario d'Enza	137

	DENOMINAZIONE	COMPENSIORIO	ATC	COMUNE	SASP
27	Castellarano	2	RE 3	Castellarano, Casalgrande	146
28	Chiozzino	2	RE 3	Casalgrande, Scandiano	844
29	Crostolo	2	RE 3	Reggio Emilia	261
30	Ghiardo	2	RE 3	Reggio Emilia	860
31	Marmirolo	2	RE 3	Reggio Emilia, Scandiano	402
32	Marmirolo2	2	RE 3	Reggio Emilia	37
33	Monte Alto	2	RE 3	Vezzano sul Crostolo	209
34	Montecchio	2	RE 3	Montecchio Emilia	395
35	Nuova Gazzaro	2	RE 3	Sant'Ilario d'Enza	290
36	Nuova Salvaterra	2	RE 3	Casalgrande, Scandiano	649
37	Pratissolo	2	RE 3	Scandiano, Albinea, Reggio Emilia	1037
38	Rio Coviola	2	RE 3	Reggio Emilia	35
39	San Maurizio	2	RE 3	Reggio Emilia	623
40	Scandiano	2	RE 3	Scandiano	262
41	Caselle	3	RE 4	Castelnovo ne'Monti	335
42	Ozola Est	3	RE 4	Villa Minozzo	200
43	Ozola Ovest	3	RE 4	Ventasso	44









REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 FEBBRAIO 2019, N. 231

Deliberazione n. 1807/2018 concernente approvazione dei criteri per la stipulazione, ai sensi della L.R. n. 8/1994, di convenzioni per la raccolta, il trasporto, la cura, la riabilitazione e la liberazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà. Riapertura termini per la presentazione di manifestazioni di interesse per attività di raccolta e trasporto su parte del territorio della provincia di Parma

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la Legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare l'art. 4, comma 6, che prevede, da parte delle Regioni, l'emanazione di norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà;

Vista la L.R. n. 8/1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 26;

Richiamata la propria deliberazione n. 2966/2001 "Direttive relative al recupero della fauna selvatica ai sensi degli artt. 26 comma 6 bis e 62 comma 1 lett. g) della L.R. 8/94 e successive modifiche";

Visti:

- la L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 "Norme per la valorizzazione delle Organizzazioni di Volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37";

- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" ed in particolare gli artt. 54 e 56;

Richiamata la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 32 del 20 gennaio 2016 "Determinazione Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali";

Richiamata, in particolare, la propria deliberazione n. 1807 del 29 ottobre 2018, avente ad oggetto "L.R. 8/1994 e successive modifiche. Art. 26, commi 6 ter, 6 quater e 6 quinquies. Approvazione dei criteri per la stipulazione di convenzioni per la raccolta, il trasporto, la cura, la riabilitazione e la liberazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale. Anno 2019" che, tra l'altro:

- approva uno specifico avviso pubblico per la manifestazione di interesse, da presentare entro il termine perentorio del 30 novembre 2018, ai fini della stipula di convenzioni per le attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale per l'anno 2019;
- individua l'importo, a copertura dei relativi oneri, di Euro 300.000,00 nell'ambito dello stanziamento recato dal capitolo U78120 "Spese per prestazioni professionali e specialistiche per attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica in difficoltà (art. 26 L.R. 15 febbraio 1994, n. 8; L.R. 16 febbraio 2000, n.6)" del bilancio finanziario gestionale 2018-2020, anno di previsione 2019, approvato con propria deliberazione n. 2191/2017 e successive modificazioni;

- fissa i criteri per la determinazione del tetto massimo iniziale per ciascun territorio provinciale, e pertanto per ciascuna convenzione, e quelli per il riparto delle risorse, al solo fine della individuazione del tetto massimo iniziale per ogni soggetto stipulante ciascuna convenzione;

Considerato:

- che, come risulta dall'istruttoria compiuta in merito alle manifestazioni di interesse presentate, riassunta in particolare nel verbale acquisito agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con protocollo NP/2019/3334 del 30 gennaio 2019, l'Associazione Rescue Dogs ha ritirato la propria candidatura per la raccolta e il trasporto di fauna selvatica ferita o in difficoltà, già ritenuta idonea, per i comuni di Polesine, Zibello, Roccabianca, Sissa, Trecasali, San Secondo Parmense, Soragna, Busseto, Fontevivo, Fontanelato, Fidenza, Noceto, Salsomaggiore, Medesano, Pellegrino Parmense, Varano De' Melegari, Bore, Solignano, Varsi, Valmazzola, Bardi, Borgo Val di Taro, Compiano, Bedonia, Albareto, Tornolo;

- che risultano di conseguenza scoperte le attività di raccolta e trasporto di fauna selvatica ferita o in difficoltà su parte del territorio provinciale di Parma;

Ritenuto necessario pertanto disporre la riapertura dei termini per la presentazione di ulteriori manifestazioni di interesse relative ai suddetti comuni del territorio della provincia di Parma, al fine di favorire la stipula di convenzioni che comprendano l'attività di raccolta e trasporto di fauna selvatica ferita o in difficoltà;

Ritenuto, al contempo, di stabilire come termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni le ore 12.00 del giorno 28 febbraio 2019;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 26, comma 1;

- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 recante Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021", ed in particolare l'allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche, per quanto applicabile;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015";

- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie

delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 1059 del 3 luglio 2018, "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi
delibera

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in

premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2. di disporre la riapertura dei termini per la presentazione di ulteriori manifestazioni di interesse per le attività di raccolta e trasporto di fauna selvatica ferita o in difficoltà presso le strutture deputate alla cura, riabilitazione e liberazione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 26, commi 6 ter, 6 quater e 6 quinquies della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche, per i comuni di Polesine, Zibello, Roccabianca, Sissa, Trecasali, San Secondo Parmense, Soragna, Busseto, Fontevivo, Fontanellato, Fidenza, Noceto, Salsomaggiore, Medesano, Pellegrino Parmense, Varano De' Melegari, Bore, Solignano, Varsi, Valmazzola, Bardi, Borgo Val di Taro, Compiano, Bedonia, Albareto, Tornolo;
3. di stabilire che le manifestazioni di interesse siano presentate entro il **termine perentorio delle ore 12 del giorno 28 febbraio 2019**;
4. di far rinvio alla deliberazione n. 1807/2018 per quanto non espressamente previsto dal presente atto;
5. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
6. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 FEBBRAIO 2019, N. 232

L.R. n. 8/1994, art. 8. Individuazione di limiti minimi e massimi di densità venatoria e definizione degli indici di densità venatoria negli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) dell'Emilia-Romagna per la stagione venatoria 2019/2020

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

omissis

D E L I B E R A

- 1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di individuare, nel quadro della nuova pianificazione faunistico-venatoria 2018-2023, per ognuna delle tre fasce territoriali MONTAGNA, COLLINA E PIANURA i seguenti limiti minimi e massimi di densità venatoria entro i quali definire per ogni ATC il numero dei cacciatori ammissibili:
 - MONTAGNA: da 1 cacciatore ogni 19 ettari (con possibile deroga fino a 23 ettari) fino ad 1 cacciatore ogni 12 ettari;
 - COLLINA: da 1 cacciatore ogni 22 ettari (con possibile deroga fino a 25 ettari) fino ad 1 cacciatore ogni 12 ettari;
 - PIANURA: da 1 cacciatore ogni 25 ettari (con possibile deroga fino a 28 ettari) fino ad 1 cacciatore ogni 12 ettari;
- 3) di individuare, altresì, ai fini della determinazione del numero di cacciatori da accogliere negli ATC dell'Emilia-Romagna per la stagione venatoria 2019/2020, i seguenti indici di densità venatoria per ciascuno degli ATC medesimi:

Territorio	ATC	Indice di densità venatoria
Bologna	BO01	1 cacciatore ogni 25 ettari
	BO02	1 cacciatore ogni 25 ettari
	BO03	1 cacciatore ogni 23 ettari
Ferrara	FE01	1 cacciatore ogni 28 ettari
	FE02	1 cacciatore ogni 28 ettari
	FE03	1 cacciatore ogni 28 ettari
	FE04	1 cacciatore ogni 28 ettari
	FE05	1 cacciatore ogni 28 ettari
	FE06	1 cacciatore ogni 28 ettari
	FE07	1 cacciatore ogni 23 ettari
	FE08	1 cacciatore ogni 28 ettari
	FE09	1 cacciatore ogni 28 ettari
Forlì - Cesena	FC01	1 cacciatore ogni 12 ettari
	FC02	1 cacciatore ogni 12 ettari
	FC03	1 cacciatore ogni 18 ettari
	FC04	1 cacciatore ogni 14 ettari
	FC05	1 cacciatore ogni 18 ettari
	FC06	1 cacciatore ogni 16 ettari

Modena	MO01	1 cacciatore	ogni 25 ettari
	MO02	1 cacciatore	ogni 25 ettari
	MO03	1 cacciatore	ogni 23 ettari
Parma	PR01	1 cacciatore	ogni 28 ettari
	PR02	1 cacciatore	ogni 28 ettari
	PR03	1 cacciatore	ogni 28 ettari
	PR04	1 cacciatore	ogni 25 ettari
	PR05	1 cacciatore	ogni 23 ettari
	PR06	1 cacciatore	ogni 22 ettari
	PR07	1 cacciatore	ogni 25 ettari
	PR08	1 cacciatore	ogni 25 ettari
	PR09	1 cacciatore	ogni 23 ettari
Piacenza	PC01	1 cacciatore	ogni 25 ettari
	PC02	1 cacciatore	ogni 28 ettari
	PC03	1 cacciatore	ogni 25 ettari
	PC04	1 cacciatore	ogni 28 ettari
	PC05	1 cacciatore	ogni 25 ettari
	PC06	1 cacciatore	ogni 25 ettari
	PC07	1 cacciatore	ogni 25 ettari
	PC08	1 cacciatore	ogni 25 ettari
	PC09	1 cacciatore	ogni 23 ettari
	PC10	1 cacciatore	ogni 23 ettari
	PC11	1 cacciatore	ogni 23 ettari
Ravenna	RA01	1 cacciatore	ogni 15 ettari
	RA02	1 cacciatore	ogni 16 ettari
	RA03	1 cacciatore	ogni 18 ettari
Reggio-Emilia	RE01	1 cacciatore	ogni 28 ettari
	RE02	1 cacciatore	ogni 28 ettari
	RE03	1 cacciatore	ogni 24 ettari

	RE04	1 cacciatore ogni 23 ettari
Rimini	RN01	1 cacciatore ogni 12 ettari
	RN02	1 cacciatore ogni 19 ettari

- 4) di confermare anche per la stagione venatoria 2019/2020, per le finalità di cui all'art. 35, comma 4, lett. b) della Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, l'ATC RN01 come ambito territoriale di caccia dell'Emilia-Romagna a maggiore densità venatoria;
 - 5) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
 - 6) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
-
-

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA 12 FEBBRAIO 2019, N. 2540

Deliberazioni n. 1330/2017, 1406/2017e n. 1924/2017. Contributi - in regime de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013 e n. 717/2014 - per l'acquisto di presidi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica ai sensi dell'art. 17 della L.R. 8/1994 e ss.mm. - Determina n. 21049/2017. Revoca dei contributi concessi a determinati beneficiari per mancato rispetto delle prescrizioni e degli obblighi previste da bando

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed in particolare l'art. 26 in base al quale, per far fronte ai danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, è costituito a cura delle Regioni un fondo destinato alla prevenzione e all'indennizzo dei danni medesimi, il cui funzionamento deve essere regolato con apposite disposizioni;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56, ed in particolare l'art. 40 che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, ora Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;
- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2005 tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura";

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994, poi disposto con Legge Regionale 26 febbraio

2016, n. 1 "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 'Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";

Visto l'art. 17 della L.R. 8/1994, come da ultimo modificata con la predetta L.R. 1/2016, recante disposizioni relative ai "Danni alle attività agricole" che al comma 2 prevede che la Regione possa concedere, tra l'altro, contributi per interventi di prevenzione per danni arrecati dalla fauna selvatica limitatamente alle specie e nei territori di seguito indicati:

- specie cacciabili di cui all'art. 18 della legge statale, all'interno delle zone di protezione di cui all'art. 19 della citata L.R. 8/1994, nei parchi e nelle riserve naturali regionali, nonché nelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l'esercizio venatorio;
- specie protette o specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse, nell'intero territorio agro-silvo-pastorale;

Richiamata la deliberazione n. 1330 dell'11 settembre 2017, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro disposto:

- di approvare uno specifico Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, in regime "de minimis" ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1408/2013 e n. 717/2014 - per l'acquisto di presidi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica ai sensi dell'art. 17 della L.R. 8/1994 e ss.mm., nella formulazione di cui all'Allegato parte integrante della deliberazione stessa e nei relativi allegati, nel quale sono definiti tra l'altro l'ammontare degli aiuti, i criteri e le modalità applicative, nonché le caratteristiche tecniche dei presidi di prevenzione finanziabili;
- di destinare all'attuazione dell'Avviso pubblico le risorse pari ad Euro 180.000,00 stanziare sul capitolo U78073 "Contributi in capitale ad imprese per interventi di prevenzione danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo (art.17, L.R. 15 febbraio 1994, n. 8)" del bilancio finanziario gestionale regionale 2017-2019 - anno di previsione 2017;
- di stabilire che il contributo venga riconosciuto come di seguito indicato:
 - quanto agli oneri destinati a far fronte alla prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni vegetali ivi compresi gli allevamenti zootecnici si applica il Regolamento (UE) n. 1408/2013 che disciplina gli aiuti de minimis nel settore agricolo e che fissa in Euro 15.000,00 il valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;
 - quanto agli oneri destinati a far fronte ai danni causati da uccelli ittiofagi agli allevamenti ittici si applicano le indicazioni contenute nel Regolamento (UE) n. 717/2014 che disciplina gli aiuti de minimis nel settore della pesca e acquacoltura e che fissa in Euro 30.000,00 il valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

Richiamate, inoltre:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1406 del 25 settembre 2017, con la quale è stato differito al 12 ottobre 2017 il termine di scadenza per la presentazione delle domande di accesso al contributo previsto dalla predetta deliberazione di Giunta regionale n. 1330/2017;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1924 del 29 novembre 2017, con la quale sono stati ridefiniti modalità e termini procedurali stabiliti dalla già menzionata deliberazione di Giunta regionale n. 1330/2017;

Dato atto che:

- con determinazione dirigenziale n. 19934 del 7 dicembre 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna n. 333 - parte seconda - del 14 dicembre 2017, si è provveduto:
- a prendere atto degli atti trasmessi, da ultimo in data 5 dicembre 2017, dai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca concernenti l'esito delle istruttorie sulle domande pervenute in esito all'Avviso pubblico per l'accesso ai contributi previsti dall'art. 17 della L.R. 8/1994 e ss.mm. per l'acquisto di presidi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 11 settembre 2017;
- a dare atto che, come risulta dai predetti atti, non è stato possibile al momento concludere l'attività istruttoria per alcuni beneficiari, in particolare per quanto attiene i previsti controlli ivi compresi i massimali previsti dal regime de minimis;
- ad approvare conseguentemente:
 - come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della determinazione stessa, l'elenco delle domande finanziabili ammesse e di quelle ammesse con riserva in attesa dell'esito dei controlli in corso, ordinate sulla base dei punteggi di priorità e delle precedenza attribuiti, con l'indicazione per ciascuna del relativo aiuto massimo concedibile fatto salvo il completamento dei controlli sul rispetto del limite de minimis per le aziende ammesse con riserva;
 - come indicato nell'allegato 2, anch'esso parte integrante e sostanziale della determinazione stessa, l'elenco delle domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento del fondo disponibile;
 - come indicato nell'allegato 3, parte integrante e sostanziale della determinazione stessa, l'elenco delle domande non ammesse per le quali i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca hanno già espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio;
- con determinazione dirigenziale n. 20397 del 15 dicembre 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna n. 339 - parte seconda - del 20 dicembre 2017, si è provveduto alla modifica e alla sostituzione, riapprovandoli,

degli allegati alla determinazione n. 19934 del 7 dicembre 2017 dando atto che non è stato possibile al momento concludere l'attività istruttoria per alcuni beneficiari, in particolare per quanto attiene i previsti controlli ivi compresi i massimali previsti dal regime de minimis;

- con determinazione dirigenziale n. 21049 del 29 dicembre 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna n. 24 - parte seconda - del 7 febbraio 2018, si è provveduto:
 - a confermare lo stato dell'esito istruttorio già esposto nella propria determinazione 19934/2017, così come modificata dalla propria determinazione n. 20397 del 15 dicembre 2017, riferito alle domande presentate sull'Avviso pubblico approvato con deliberazione n. 1330/2017, così come modificata dalle deliberazioni n. 1406/2017 e n. 1924/2017, per l'acquisto di presidi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica ai sensi dell'art. 17 della L.R. 8/1994 e ss.mm., dando atto che non è ancora stata sciolta l'ammissione con riserva di 29 domande, e che ad avvenuta adozione da parte del Servizio Territoriale competente del provvedimento relativo all'esito della verifica in corso si provvederà a prenderne atto con propria determinazione che sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione;
 - ad approvare la graduatoria quale esposta nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del predetto atto, dando atto che sono finanziabili, nei limiti delle risorse destinate all'attuazione dell'intervento trattato, le domande ammesse senza riserva posizionate dal n. 1 al n. 149 di tale allegato;
 - a concedere, al lordo delle eventuali ritenute di legge, i contributi previsti in favore dei soggetti indicati nell'allegato 1 della medesima determinazione, subordinando la validità dei contributi in favore dei soggetti ammessi con riserva all'esito dei controlli ancora in corso;
 - ad imputare la somma complessiva di Euro 178.359,36 registrata al n. 6752 di impegno sul capitolo U78073 "Contributi in capitale a altre imprese per interventi di prevenzione danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate su terreni coltivati e a pascolo (art.17 L.R. 15 febbraio 1994, n.8)" del bilancio finanziario gestionale regionale 2017-2019, approvato con deliberazione n. 2338/2016 e ss.mm., che presenta la necessaria disponibilità, sull'anno di previsione 2017;
 - a dare atto, inoltre, che alla liquidazione ed alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento riferite ai contributi qui concessi si provvederà con propri atti - ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e della deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm. - secondo quanto previsto al paragrafo 8. "Rendicontazione e liquidazione del contributo" dell'Avviso pubblico approvato con deliberazione n. 1330/2017;
- con determinazione dirigenziale n. 11396 del 17 luglio 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna n. 263 - parte seconda - dell'8 agosto 2018, si

è provveduto allo scioglimento con esito positivo delle riserve per n. 26 delle n. 29 aziende ammesse con riserva, in attesa dell'esito dei controlli in corso, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale n. 21049/2017, disponendo conseguentemente la definitiva ammissione delle domande e la definitiva concessione degli aiuti per le n. 26 aziende risultate regolari ai controlli effettuati;

Richiamati, i sotto citati punti dell'Avviso pubblico approvato con la deliberazione n. 1330/2017 più volte citata:

- punto 3. "Interventi ammissibili", con il quale si stabilisce che le tipologie degli interventi di prevenzione per danni arrecati dalla fauna selvatica sono ammissibili limitatamente alle specie e ai territori di seguito indicati:

- specie cacciabili di cui all'art. 18 della legge statale nelle Oasi di protezione, nelle Zone di Ripopolamento e cattura, nei Centri Pubblici di produzione della Fauna Selvatica, nelle zone di Rifugio, nei Parchi e nelle Riserve regionali e nelle aree contigue ai Parchi precluse all'esercizio venatorio;
- specie protette o specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse, nell'intero territorio agro-silvo-pastorale;

che sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

- creazione di protezioni fisiche con recinzioni perimetrali, recinzioni individuali in rete metallica o shelter in materiale plastico, reti anti-uccello;
- protezione elettrica a bassa intensità;
- protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore, di suoni o di ultrasuoni, apparecchi radio;
- protezioni visive con sagome di predatori anche tridimensionali e gonfiabili, nastri olografici, palloni predator;
- cani da guardiania;

che è comunque previsto il finanziamento di materiali atti ad ottimizzare dotazioni già presenti in azienda, e che La descrizione e le caratteristiche tecniche dei presidi finanziabili, nonché la spesa massima ammessa per l'acquisto sono riportati nell'Allegato A al predetto avviso;

- punto 4. "Obblighi e vincoli", con la quale si stabilisce che l'impresa beneficiaria, pena la revoca dell'aiuto, anche se già erogato, deve:

- concludere l'acquisto del presidio di prevenzione ammesso al contributo entro e non oltre il 31/12/2017;
- per un periodo vincolativo di cinque anni decorrenti dalla data di acquisizione dei presidi, fatta eccezione per le recinzioni fisse per le quali viene richiesto un periodo vincolativo di dieci anni, mantenere in condizioni di efficienza il presidio finanziato che non deve comunque essere distolto dalla sua destinazione d'uso. È consentito l'utilizzo dei presidi in appezzamenti diversi a seconda delle esigenze colturali purché ricadenti nella medesima

- azienda e, per presidi volti alla prevenzione da specie cacciabili, nella medesima zona di protezione che ha determinato l'assegnazione del punteggio per l'ammissione in graduatoria, fatto salvo il caso in cui tale zona venga revocata dall'Amministrazione competente;
- comunicare alla Regione, entro 30 giorni dal suo verificarsi, ogni circostanza che determini modifiche alle condizioni del presidio oggetto dell'aiuto;
 - mantenere in condizioni di benessere i cani affidati, nel rispetto della normativa in vigore, impegnarsi a limitare qualunque disturbo questi possano arrecare a terzi e comunicare eventuali decessi;
 - rispettare le normative vigenti in materia edilizia applicabili per la realizzazione delle recinzioni di tipo fisso, nonché le eventuali normative di settore se previste (es. Autorizzazione Paesaggistica, Nulla Osta dell'Ente Parco, Valutazione d'Incidenza);
 - provvedere alla messa in opera delle protezioni meccaniche o elettrificate perimetrali nel rispetto del termine comunicato in sede di domanda che non dovrà comunque superare la data del 30 giugno 2018;
 - rendersi disponibile a sopralluoghi nel corso del periodo vincolativo da parte di personale autorizzato dalla Regione;
- punto 8. "rendicontazione e liquidazione del contributo", con il quale si stabilisce:
- che il beneficiario dovrà provvedere all'acquisto dei presidi di prevenzione ammessi a contributo entro il 31 dicembre 2017, pena la revoca dell'aiuto;
 - che saranno considerate eleggibili all'aiuto le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della domanda di aiuto e supportate da titoli di spesa regolarmente quietanzati;
 - che la domanda di liquidazione dovrà essere trasmessa dall'impresa beneficiaria al Servizio Territoriale competente per territorio entro 15 giorni dalla data di acquisto, pena la revoca dell'aiuto concesso;
 - che esclusivamente per le protezioni meccaniche o elettrificate perimetrali la domanda di liquidazione dovrà essere presentata entro 15 giorni dalla messa in opera indicata in sede di domanda di aiuto, pena la revoca dell'aiuto, fermo restando che l'acquisto dovrà comunque avvenire entro il 31 dicembre 2017;
 - che nell'ipotesi in cui gli interventi ammessi a contributo siano riferiti sia a protezioni meccaniche o elettrificate perimetrali sia ad altri presidi, la domanda di liquidazione dovrà essere unica e presentata entro 15 giorni dalla messa in opera indicata in sede di domanda di aiuto;
 - che la domanda di liquidazione dell'aiuto dovrà essere corredata dalla copia delle fatture di acquisto, dalla copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, dalla documentazione riferita alle autorizzazioni ottenute per la messa in opera degli interventi e dall'eventuale

dimostrazione della titolarità dell'azienda per il periodo legato al vincolo di destinazione qualora in sede di domanda di aiuto fosse stato inferiore alla durata richiesta dall'intervento;

- che saranno considerate ammissibili esclusivamente le spese pagate con utilizzo di conti correnti bancari o postali, restando vietato l'impiego del contante;
- che il Servizio Territoriale competente effettuerà l'istruttoria finalizzata alla liquidazione degli aiuti costituita, in particolare, da controlli "amministrativi" su tutte le domande di liquidazione finalizzati a verificare la fornitura dei presidi ammessi a contributo, la realtà della spesa oggetto della domanda e la conformità del materiale acquistato rispetto a quanto previsto, da collaudo "in loco", in tutte le imprese che hanno richiesto recinzioni fisse o elettrificate perimetrali successivamente alla loro messa in opera di cui dare atto in apposito verbale di sopralluogo e dalla verifica della regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria;
- che entro 45 giorni dal ricevimento della domanda di liquidazione e dopo aver esperito le verifiche appena descritte, il Servizio Territoriale competente provvederà a redigere specifici atti - da trasmettere al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca - contenenti i relativi esiti e definendo, tra l'altro, l'entità della spesa ammessa a rendiconto e del relativo aiuto liquidabile;
- che i Servizi Territoriali dovranno inoltre approvare appositi atti relativi alle eventuali revoche da disporre evidenziandone le motivazioni e gli esiti del contraddittorio effettuato ai sensi della normativa in materia di procedimento amministrativo e che gli atti di liquidazione e di revoca verranno assunti dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca;
- punto 10. "Revoche e sanzioni", con il quale si stabilisce che la revoca dell'aiuto concesso, anche se già erogato, sarà disposta con atto formale della Regione nei casi specificatamente previsti nel presente avviso, e che nel caso in cui l'aiuto sia già stato erogato, la revoca comporta l'obbligo della restituzione della somma percepita, con interesse calcolato al tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonché l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura;

Richiamate, pertanto, le sotto citate determinazioni dei Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca dalle quali si prende atto di beneficiari che:

- hanno rinunciato al contributo concesso con la determinazione n. 21049/2017 di cui al predetto Avviso pubblico n. 1330/2017;

nn. e date determinazioni degli STacp	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca	Prov.	CUUA/ codice fiscale	Ragione sociale
N. 13579 del 24/08/2018	Modena	MO	VVISLL80M44G393G	AZ. AGR. VIVI LA NATURA DI VIVI ISABELLA
N. 5 del 03/01/2018	Reggio Emilia	RE	02210220352	SOCIETA' AGRICOLA MESSORI LUCIANO, ANDREA E MAZZI DANIELA S.S.
N. 13579 del 24/08/2018	Modena	MO	PTRNGL67E53H764V	AZ. AGR. I TASSONI DI PETRILLI ANGELA
N. 13579 del 24/08/2018	Modena	MO	TNLDNL64P29G393J	AZIENDA AGRICOLA TONELLI DANIELE
N. 13579 del 24/08/2018	Modena	MO	NZZGRL63C11D226M	AZIENDA AGRICOLA UNIZZI GABRIELE
N. 2602/2018 del 28/02/2018	Ravenna	RA	00716430392	MISEROCCHI DANILO E SAMORE' MONICA S.S.
N. 2602/2018 del 28/02/2018	Ravenna	RA	01389240399	SARTONI LUCIANO E FABBRI SILVANA S.S.
N. 1939 del 14/02/2018	Forlì-Cesena	FC	01397500404	SOC. AGR. MARZOCCHI & FOGLIO S.S.
N. 2602/2018 del 28/02/2018	Ravenna	RA	00708160395	ASIOLI GIANCARLO E C
N. 13579 del 24/08/2018	Modena	MO	DLNNTA84L64G393G	AZ. AGR. CERRETO DI DELNISTA ANITA

non hanno rispettato le prescrizioni previste al punto 8 dell'allegato al predetto Avviso pubblico n. 1330/2017, omettendo di presentare la domanda di liquidazione ovvero presentandola oltre i termini in esso previsti;

nn. e date determinazioni degli STacp	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca	Prov.	CUUA/ codice fiscale	Ragione sociale
N. 3239 del 12/03/2018	Reggio Emilia	RE	02672620354	PODERE LE FONTANE SOCIETA' AGRICOLA DI BUSSEI S.S.
N. 523 del 15/01/2019	Piacenza	PC	01676750332	SOCIETA' AGRICOLA CASA LUCIA DI AVE LUCIA SACCARDI E PAOLO SCABINI S.S.

N. 13579 del 24/08/2018	Modena	MO	TNDCLD67R15G393M	AZIENDA AGRICOLA TONDI CLAUDIO
N. 15275 del 24/09/2018	Bologna	BO	03013881200	SOC. AGR. FORMICA DI FOLLI BRUNO E FRANCO S.S.
N. 523 del 15/01/2019	Piacenza	PC	MLCGNN58C31D555G	AZIENDA AGRICOLA MALCHIODI GIOVANNI
N. 15275 del 24/09/2018	Bologna	BO	RTNMRA57A48B104R	AZIENDA AGRICOLA ROTONDO MARIA
N. 15275 del 24/09/2018	Bologna	BO	SPDL5N55D25D458Q	AZIENDA AGRICOLA SEI PIOPI DI SPADONI ALESSANDRO
N. 15275 del 24/09/2018	Bologna	BO	SRRFST55C18G467Y	AZIENDA AGRICOLA SERRA FAUSTO
N. 13579 del 24/08/2018	Modena	MO	TRRFNC53E29F642N	AZIENDA AGRICOLA TURRINI FRANCESCO
N. 13579 del 24/08/2018	Modena	MO	TNDNTN50A17F642F	AZIENDA AGRICOLA TONDI ANTONIO
N. 13579 del 24/08/2018	Modena	MO	TNDPTR46A25F642K	AZIENDA AGRICOLA TONDI PIETRO
NP/2018/17168	Forlì-Cesena	FC	01476160401	ZANETTI PROTONOTARI CAMPI SOC AGR S.S.
N. 523 del 15/01/2019	Piacenza	PC	MFFGPP41R09L980K	AZIENDA AGRICOLA MAFFINI GIUSEPPE
N. 523 del 15/01/2019	Piacenza	PC	BRTLGU38M24C838I	AZIENDA AGRICOLA BERTUZZI LUIGI
N. 523 del 15/01/2019	Piacenza	PC	NZNRDI28L65C288L	AZIENDA AGRICOLA ANZANI IRIDE
N. 523 del 15/01/2019	Piacenza	PC	PCCLRA89P41G842U	AZIENDA AGRICOLA PICCOLI LARA
N. 523 del 15/01/2019	Piacenza	PC	MLNGZN82A27D611V	AZIENDA AGRICOLA MOLINARI GRAZIANO

- non hanno rispettato le prescrizioni previste ai punti 3 e 4 dell'allegato al predetto Avviso pubblico n. 1330/2017, non avendo provveduto all'acquisto ovvero alla messa in opera nei tempi previsti dei presidi di prevenzione ovvero avendo installato presidi aventi caratteristiche tecniche non conformi a quelle indicate nel bando sopra citato;

nn. e date determinazioni degli STacp	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca	Prov.	CUUA/ codice fiscale	Ragione sociale
N. 13579 del 24/08/2018	Modena	MO	GSTSMN89T23G393U	AZIENDA AGRICOLA GIUSTI SIMONE
N. 13623 del 27/08/2018	Parma	PR	DVNGLN65A68L681V	AZIENDA AGRICOLA DE VINCENZI GIULIANA
N. 2602/2018 del 28/02/2018	Ravenna	RA	01334100391	PLACCI DANIELE E MAMBELLI CINZIA
N. 2602/2018 del 28/02/2018	Ravenna	RA	02376230393	GIULIANI SOC. AGR. S.S.
N. 15091 del 20/09/2018	Bologna	BO	FDRCLD78C56G467R	AZIENDA AGRICOLA FEDERICI CLAUDIA

Preso atto che con determinazione n. n. 21049/2017 era stata concessa la somma complessiva di Euro **55.188,09** a favore dei predetti beneficiari, articolata come segue:

Prov.	CUUA/ codice fiscale	Ragione sociale	Importo
RE	02672620354	PODERE LE FONTANE SOCIETA' AGRICOLA DI BUSSEI S.S.	690,00 €
MO	GSTSMN89T23G393U	AZIENDA AGRICOLA GIUSTI SIMONE	2.500,00 €
MO	VVISLL80M44G393G	AZ. AGR. VIVI LA NATURA DI VIVI ISABELLA	2.500,00 €
RE	02210220352	SOCIETA' AGRICOLA MESSORI LUCIANO, ANDREA E MAZZI DANIELA S.S.	2.300,00 €
MO	CVNGPP69C08F257U	AZIENDA AGRICOLA CAVANI GIUSEPPE	1.060,00 €
PR	BSCLNZ68M12F394A	AZIENDA AGRICOLA BOSCO LORENZO	1.700,00 €
PC	01676750332	SOCIETA' AGRICOLA CASA LUCIA DI AVE LUCIA SACCARDI E PAOLO SCABINI S.S.	1.592,00 €
MO	TNDCLD67R15G393M	AZIENDA AGRICOLA TONDI CLAUDIO	1.575,00 €
MO	PTRNGL67E53H764V	AZ. AGR. I TASSONI DI PETRILLI ANGELA	2.500,00 €
MO	SLGRCR65C31F257H	AZIENDA AGRICOLA SOLIGNANI RICCARDO	1.413,00 €
PR	DVNGLN65A68L681V	AZIENDA AGRICOLA DE VINCENZI GIULIANA	2.272,00 €
MO	TNLDNL64P29G393J	AZIENDA AGRICOLA TONELLI DANIELE	2.500,00 €
MO	NZZGRL63C11D226M	AZIENDA AGRICOLA UNIZZI GABRIELE	543,59 €
RA	01334100391	PLACCI DANIELE E MAMBELLI CINZIA	784,00 €
BO	03013881200	SOC. AGR. FORMICA DI FOLLI BRUNO E FRANCO S.S.	1.200,00 €
PC	MLCGNN58C31D555G	AZIENDA AGRICOLA MALCHIODI GIOVANNI	2.500,00 €

RA	00716430392	MISEROCCHI DANILO E SAMORE' MONICA S.S.	900,00 €
BO	RTNMRA57A48B104R	AZIENDA AGRICOLA ROTONDO MARIA	2.500,00 €
BO	SPDLSN55D25D458Q	AZIENDA AGRICOLA SEI PIOPPI DI SPADONI ALESSANDRO	450,00 €
BO	SRRFST55C18G467Y	AZIENDA AGRICOLA SERRA FAUSTO	1.760,00 €
RA	01389240399	SARTONI LUCIANO E FABBRI SILVANA S.S.	900,00 €
MO	TRRFNC53E29F642N	AZIENDA AGRICOLA TURRINI FRANCESCO	1.575,00 €
MO	TNDNTN50A17F642F	AZIENDA AGRICOLA TONDI ANTONIO	1.575,00 €
RA	02376230393	GIULIANI SOC. AGR. S.S.	1.831,00 €
FC	01397500404	SOC. AGR. MARZOCCHI & FOGLIO S.S.	2.500,00 €
MO	TNDPTR46A25F642K	AZIENDA AGRICOLA TONDI PIETRO	1.575,00 €
RA	00708160395	ASIOLI GIANCARLO E C	352,50 €
FC	01476160401	ZANETTI PROTONOTARI CAMPI SOC AGR S.S.	1.400,00 €
PC	MFFGPP41R09L980K	AZIENDA AGRICOLA MAFFINI GIUSEPPE	500,00 €
PC	BRTLGU38M24C838I	AZIENDA AGRICOLA BERTUZZI LUIGI	2.500,00 €
PC	NZNRDI28L65C288L	AZIENDA AGRICOLA ANZANI IRIDE	500,00 €
PC	PCCLRA89P41G842U	AZIENDA AGRICOLA PICCOLI LARA	2.400,00 €
MO	DLNNTA84L64G393G	AZ. AGR. CERRETO DI DELNISTA ANITA	2.500,00 €
PC	MLNGZN82A27D611V	AZIENDA AGRICOLA MOLINARI GRAZIANO	960,00 €
BO	FDRCLD78C56G467R	AZIENDA AGRICOLA FEDERICI CLAUDIA	880,00 €

Ritenuto, pertanto, opportuno di provvedere con il presente atto:

- alla revoca del contributo complessivo concesso con determinazione n. 21049/2017 per Euro **55.188,09**, a favore dei suddetti beneficiari;
- all'autorizzazione del disimpegno - a norma di quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - in quanto economia di spesa della somma complessiva di Euro **55.188,09** sull'impegno n. **6752/2017** assunto sul capitolo **U78073** con determinazione n. 21049/2017;

Dato atto, inoltre, che la sopraindicata documentazione è conservata agli atti del Servizio Attività Faunistico-venatorie e Pesca;

Viste:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;

- il D. Lgs. 23 giugno 2015, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;
- la L.R. 27 dicembre 2018, n. 25 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di Stabilità regionale 2019)";
- la L.R. 27 dicembre 2018, n. 26 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2301 del 27 dicembre 2018 ad oggetto: "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019 - 2021";

Visti:

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 122 del 28 gennaio 2019 recante "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021" ed in particolare l'allegato D, recante la nuova "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013 Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Viste altresì le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416, in data 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e successive modifiche;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" e n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 1107 dell'11 luglio 2016 recante "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle direzioni generali, agenzie e istituti e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del responsabile della protezione dei dati (DPO)";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- 1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di revocare il contributo concesso con la determinazione n. 21049/2017 per l'importo complessivo di Euro **55.188,09**, articolato fra i sotto citati beneficiari:

Prov.	CUUA/ codice fiscale	Ragione sociale	Importo
RE	02672620354	PODERE LE FONTANE SOCIETA' AGRICOLA DI BUSSEI S.S.	690,00 €
MO	GSTSMN89T23G393U	AZIENDA AGRICOLA GIUSTI SIMONE	2.500,00 €
MO	VVISLL80M44G393G	AZ. AGR. VIVI LA NATURA DI VIVI ISABELLA	2.500,00 €
RE	02210220352	SOCIETA' AGRICOLA MESSORI LUCIANO, ANDREA E MAZZI DANIELA S.S.	2.300,00 €
MO	CVNGPP69C08F257U	AZIENDA AGRICOLA CAVANI GIUSEPPE	1.060,00 €
PR	BSCLNZ68M12F394A	AZIENDA AGRICOLA BOSCO LORENZO	1.700,00 €
PC	01676750332	SOCIETA' AGRICOLA CASA LUCIA DI AVE LUCIA SACCARDI E PAOLO SCABINI S.S.	1.592,00 €
MO	TNDCLD67R15G393M	AZIENDA AGRICOLA TONDI CLAUDIO	1.575,00 €
MO	PTRNGL67E53H764V	AZ. AGR. I TASSONI DI PETRILLI ANGELA	2.500,00 €
MO	SLGRCR65C31F257H	AZIENDA AGRICOLA SOLIGNANI RICCARDO	1.413,00 €
PR	DVNGLN65A68L681V	AZIENDA AGRICOLA DE VINCENZI GIULIANA	2.272,00 €
MO	TNLDNL64P29G393J	AZIENDA AGRICOLA TONELLI DANIELE	2.500,00 €
MO	NZZGRL63C11D226M	AZIENDA AGRICOLA UNIZZI GABRIELE	543,59 €
RA	01334100391	PLACCI DANIELE E MAMBELLI CINZIA	784,00 €
BO	03013881200	SOC. AGR. FORMICA DI FOLLI BRUNO E FRANCO S.S.	1.200,00 €
PC	MLCGNN58C31D555G	AZIENDA AGRICOLA MALCHIODI GIOVANNI	2.500,00 €
RA	00716430392	MISEROCCHI DANILLO E SAMORE' MONICA S.S.	900,00 €
BO	RTNMRA57A48B104R	AZIENDA AGRICOLA ROTONDO MARIA	2.500,00 €
BO	SPDLSN55D25D458Q	AZIENDA AGRICOLA SEI PIOPPI DI SPADONI ALESSANDRO	450,00 €

BO	SRRFST55C18G467Y	AZIENDA AGRICOLA SERRA FAUSTO	1.760,00 €
RA	01389240399	SARTONI LUCIANO E FABBRI SILVANA S.S.	900,00 €
MO	TRRFNC53E29F642N	AZIENDA AGRICOLA TURRINI FRANCESCO	1.575,00 €
MO	TNDNTN50A17F642F	AZIENDA AGRICOLA TONDI ANTONIO	1.575,00 €
RA	02376230393	GIULIANI SOC. AGR. S.S.	1.831,00 €
FC	01397500404	SOC. AGR. MARZOCCHI & FOGLIO S.S.	2.500,00 €
MO	TNDPTR46A25F642K	AZIENDA AGRICOLA TONDI PIETRO	1.575,00 €
RA	00708160395	ASIOLI GIANCARLO E C	352,50 €
FC	01476160401	ZANETTI PROTONOTARI CAMPI SOC AGR S.S.	1.400,00 €
PC	MFFGPP41R09L980K	AZIENDA AGRICOLA MAFFINI GIUSEPPE	500,00 €
PC	BRTLGU38M24C838I	AZIENDA AGRICOLA BERTUZZI LUIGI	2.500,00 €
PC	NZNRDI28L65C288L	AZIENDA AGRICOLA ANZANI IRIDE	500,00 €
PC	PCCLRA89P41G842U	AZIENDA AGRICOLA PICCOLI LARA	2.400,00 €
MO	DLNNTA84L64G393G	AZ. AGR. CERRETO DI DELNISTA ANITA	2.500,00 €
PC	MLNGZN82A27D611V	AZIENDA AGRICOLA MOLINARI GRAZIANO	960,00 €
BO	FDRCLD78C56G467R	AZIENDA AGRICOLA FEDERICI CLAUDIA	880,00 €

- 3) di autorizzare, a norma del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., il disimpegno della somma di Euro **55.188,09** in quanto economia di spesa con riferimento all'impegno n. **6752/2017**, articolata come segue:

Prov.	CUUA/ codice fiscale	Ragione sociale	Importo
RE	02672620354	PODERE LE FONTANE SOCIETA' AGRICOLA DI BUSSEI S.S.	690,00 €
MO	GSTSMN89T23G393U	AZIENDA AGRICOLA GIUSTI SIMONE	2.500,00 €
MO	VVISLL80M44G393G	AZ. AGR. VIVI LA NATURA DI VIVI ISABELLA	2.500,00 €
RE	02210220352	SOCIETA' AGRICOLA MESSORI LUCIANO, ANDREA E MAZZI DANIELA S.S.	2.300,00 €
MO	CVNGPP69C08F257U	AZIENDA AGRICOLA CAVANI GIUSEPPE	1.060,00 €
PR	BSCLNZ68M12F394A	AZIENDA AGRICOLA BOSCO LORENZO	1.700,00 €
PC	01676750332	SOCIETA' AGRICOLA CASA LUCIA DI AVE LUCIA SACCARDI E PAOLO SCABINI S.S.	1.592,00 €
MO	TNDCLD67R15G393M	AZIENDA AGRICOLA TONDI CLAUDIO	1.575,00 €

MO	PTRNGL67E53H764V	AZ. AGR. I TASSONI DI PETRILLI ANGELA	2.500,00 €
MO	SLGRCR65C31F257H	AZIENDA AGRICOLA SOLIGNANI RICCARDO	1.413,00 €
PR	DVNGLN65A68L681V	AZIENDA AGRICOLA DE VINCENZI GIULIANA	2.272,00 €
MO	TNLDNL64P29G393J	AZIENDA AGRICOLA TONELLI DANIELE	2.500,00 €
MO	NZZGRL63C11D226M	AZIENDA AGRICOLA UNIZZI GABRIELE	543,59 €
RA	01334100391	PLACCI DANIELE E MAMBELLI CINZIA	784,00 €
BO	03013881200	SOC. AGR. FORMICA DI FOLLI BRUNO E FRANCO S.S.	1.200,00 €
PC	MLCGNN58C31D555G	AZIENDA AGRICOLA MALCHIODI GIOVANNI	2.500,00 €
RA	00716430392	MISEROCCHI DANILO E SAMORE' MONICA S.S.	900,00 €
BO	RTNMRA57A48B104R	AZIENDA AGRICOLA ROTONDO MARIA	2.500,00 €
BO	SPDLSN55D25D458Q	AZIENDA AGRICOLA SEI PIOPPI DI SPADONI ALESSANDRO	450,00 €
BO	SRRFST55C18G467Y	AZIENDA AGRICOLA SERRA FAUSTO	1.760,00 €
RA	01389240399	SARTONI LUCIANO E FABBRI SILVANA S.S.	900,00 €
MO	TRRFNC53E29F642N	AZIENDA AGRICOLA TURRINI FRANCESCO	1.575,00 €
MO	TNDNTN50A17F642F	AZIENDA AGRICOLA TONDI ANTONIO	1.575,00 €
RA	02376230393	GIULIANI SOC. AGR. S.S.	1.831,00 €
FC	01397500404	SOC. AGR. MARZOCCHI & FOGLIO S.S.	2.500,00 €
MO	TNDPTR46A25F642K	AZIENDA AGRICOLA TONDI PIETRO	1.575,00 €
RA	00708160395	ASIOLI GIANCARLO E C	352,50 €
FC	01476160401	ZANETTI PROTONOTARI CAMPI SOC AGR S.S.	1.400,00 €
PC	MFFGPP41R09L980K	AZIENDA AGRICOLA MAFFINI GIUSEPPE	500,00 €
PC	BRTLGU38M24C838I	AZIENDA AGRICOLA BERTUZZI LUIGI	2.500,00 €
PC	NZNRDI28L65C288L	AZIENDA AGRICOLA ANZANI IRIDE	500,00 €
PC	PCCLRA89P41G842U	AZIENDA AGRICOLA PICCOLI LARA	2.400,00 €
MO	DLNNTA84L64G393G	AZ. AGR. CERRETO DI DELNISTA ANITA	2.500,00 €
PC	MLNGZN82A27D611V	AZIENDA AGRICOLA MOLINARI GRAZIANO	960,00 €
BO	FDRCLD78C56G467R	AZIENDA AGRICOLA FEDERICI CLAUDIA	880,00 €

- 4) di dare atto, che - per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi

delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

- 5) di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che si provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca;
- 6) di dare atto infine che, per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rinvia a quanto disciplinato nel più volte citato Avviso pubblico approvato con la più volte citata deliberazione n. 1365/2017.

Il Responsabile del Servizio

Vittorio Elio Manduca